

LA BANCA DEVE INFORMARE ANCHE GLI INVESTITORI ABITUALI SUL RISCHIO DI INVESTIMENTO.

(Cass. 10.4.2018 n. 8751)

La Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla responsabilità della banca in relazione alla vendita di titoli Parmalat nel periodo pre-fallimentare; in particolare, ha ravvisato la responsabilità bancaria anche nei confronti di investitori abituali.

Il caso

Una cliente agisce nei confronti della propria banca chiedendo al tribunale di dichiarare la nullità del contratto di intermediazione finanziaria e di sette ordini di acquisto di azioni Parmalat, effettuati via internet per un totale di Euro 61.613 nei giorni 16-18 Dicembre 2003, ossia in epoca immediatamente precedente il default del gruppo Parmalat, avvenuto il 23 Dicembre 2003.

La domanda viene respinta sia in primo grado che in appello.

In particolare, la Corte d'appello di Milano riteneva che dalla documentazione prodotta si assumesse che la cliente era dedita ad un'attività speculativa, acquistando e vendendo svariati titoli a brevissima distanza di tempo, sicché sarebbe stata del tutto irrilevante -trattandosi di investitore abituale- la mancanza di informazioni da parte della banca sui singoli acquisti.

La sentenza di Cassazione

Ricorrendo avanti la Suprema Corte, la cliente osserva che il fatto di essere un investitore abituale non esimeva la banca dall'obbligo di informarla sul rischio dell'investimento, poiché avrebbe comunque dovuto segnalare l'inadeguatezza dell'operazione in relazione alla natura del titolo, al profilo dell'investitrice ed alla sua limitata propensione al rischio.

La Cassazione accoglie il ricorso, osservando in primo luogo che l'obbligo di informazione della banca *“deve contenere specifiche indicazioni concernenti:*

- 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;*
- 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “paese emergente”;*
- 3) il rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio;*
- 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni c.d. di “Grey Market”);*

5) *l'avvertimento circa il pericolo di un imminente default dell'emittente, con conseguente perdita del capitale investito.*"

Perciò il giudice di merito -prosegue il Collegio- non poteva limitarsi ad affermare che mancava la prova della negligenza della banca, ma doveva accertare se sussistesse effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, prova che è a carico dell'intermediario.

Inoltre, *“non è configurabile un concorso di colpa del cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati. Lo speciale rapporto di intermediazione, infatti, implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte”.*

Al contrario, il giudice dell'appello non aveva accertato in alcun modo che l'intermediaria Banca Mediolanum avesse adempiuto agli obblighi informativi in relazione alla propensione al rischio “media” indicata dalla cliente, essendosi la valutazione della Corte di merito arrestata alla considerazione che la stessa era solita compiere una notevole quantità di acquisti e di vendite di prodotti finanziari in piena autonomia; comportamento ancora più negligente in considerazione del fatto che l'acquisto dei titoli era avvenuto pochi giorni prima del “default” del gruppo Parmalat, quando il *rating* dei suoi titoli era già crollato.

D. M.